



# COMUNE DI ARCOLE

Provincia di Verona - Piazza Marconi,1 – 37040 Arcole

P.I.01844780237 - C.F. 83002270235

Tel. 045 7639611 – fax 045 7635532 - @mail: [segreteria@comune.arcole.vr.it](mailto:segreteria@comune.arcole.vr.it)

N°11 Reg. delib.	Ufficio competente TRIBUTI
---------------------	-------------------------------

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023
---------	---

Oggi **ventotto** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **20:00**, presso la sala civica "Mons. B.Socche" di Arcole, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

Ceretta Alessandro	P	Favorevole	BERTOZZI MATILDE	P	Favorevole
NEGRO GIOVANNA	P	Favorevole	PELLEGRINI ANITA	P	Favorevole
GODI RICCARDO	P	Favorevole	ZAMPICININI GABRIELLA	P	Astenuto
CARLI DAVIDE	A		FERRARO ANNA	A	
LONGO MARIO GILBERTO	P	Favorevole	ATTREZZI TIZIANO	P	Astenuto
DAL ZOVO FABIO	P	Favorevole	PERINI VALENTINA	P	Astenuto
BOSEGGIA DEBORA	P	Favorevole			

(P)resenti n. 11, (A)ssenti n. 2  
(F)avorevoli n. 8; (C)ontrari n. 0; (A)stenuti n. 3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Il Segretario comunale SAMBUGARO UMBERTO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ceretta Alessandro nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023
---------	---

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Sindaco Ceretta: cedo la parola all'assessore ai tributi

Vicesindaco Negro: con questo stabiliamo che la prima rata sarà il 30 luglio, la seconda rata sarà entro il 17 di ottobre, abbiamo modificato tre coefficienti: ufficio agenzie e studi, banche e istituti di credito, attività artigianali di categoria 2. Queste modifiche arrivano da un'attenta analisi fatta dagli operatori della SER.I.T. che è la nostra azienda per la raccolta e dalla verifica delle quantità. Quindi abbiamo fatto queste tre modifiche sui coefficienti della parte fissa.

Sindaco Ceretta: ci sono interventi?

Consigliere Perini: sì sempre sulla questione del trasferimento dal Bacino sud al bacino Nord, volevamo sapere se ci sono degli aggiornamenti, visto che ne avevamo parlato circa un annetto fa, in un precedente consiglio comunale. Si diceva che era in via di sviluppo, si doveva valutare. Era in corso d'opera.

Vicesindaco Negro: no, non c'è ancora una evoluzione anche perché il presidente del bacino Verona Nord va al voto e quindi non appena ci sarà il cambio, tra l'altro i più grossi comuni appartengono al Bacino Verona Nord e poi molto probabilmente la rivaluteremo con chi verrà eletto.

Consigliere Perini: noi da questo punto di vista dobbiamo appunto aspettare

Vicesindaco Negro: noi siamo in appalto quindi per noi è indifferente. Nel senso che essendo in appalto, non abbiamo una partecipata come molti hanno, ad esempio il Bacino Verona Nord si serve di SER.I.T.. Mentre il Bacino Verona Sud, la maggioranza sono dentro a ESACOM, c'è Bovolone Attiva, c'è la Lupatutina. C'è tutta una serie di situazioni che tra l'altro stanno evolvendo perché SER.I.T. verrà ceduta dall'AGSM. C'è tutta una situazione che è in evoluzione pertanto è inutile muoversi adesso dove le situazioni si stanno forse definitivamente modificando. Aspettiamo che le partecipate, anche il Comune di Verona, faccia le sue scelte e dopo di che capiamo dove possiamo andare. Oltre alle votazioni che ci saranno a metà maggio.

Consigliere Zampicinini: abbiamo capito praticamente rimane ancora in stand by il fatto del passaggio al Bacino Nord, rimane ancora in stand by insomma. Noi adesso abbiamo la SER.I.T. che scade quando, l'aggiudicazione nel 24 o 25 non mi ricordo.

Vicesindaco Negro: 2025, cinque anni, che però è prorogabile

Consigliere Zampicinini: come?

Vicesindaco Negro: è prorogabile

Consigliere Zampicinini: in che senso, è tutto

Vicesindaco Negro: guardi, abbiamo fatto una riunione e abbiamo visto i costi. I costi di SER.I.T. sono nettamente inferiori. Quando è stata fatta la scelta di andare in appalto, è stata una scelta lungimirante perché se lei vede i costi che hanno i cittadini che appartengono ad altre partecipate,

c'è una differenza dai 30 ai 40 euro, non di poco. Noi siamo sull'onda dei cento e gli altri sono sui centro trenta, centro quaranta, che è molto anche rispetto al servizio che ci dà SER.I.T..

Consigliere Zampicinini: si perché noi gestiamo in economia il servizio. Quindi il fatto di fare una partecipazione ci costerebbe molto, però magari questo potremmo valutarlo in consiglio comunale se fare questo passaggio o cosa fare. Mi auguro che sarà in consiglio insomma questa cosa qua.

Vicesindaco Negro: se ci si apre la possibilità assolutamente si

Consigliere Zampicinini: grazie

Sindaco Ceretta: mettiamo ai voti

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 03/06/2020, è stato approvato il Regolamento per la disciplina del Tributo Servizio Rifiuti (Tari) per le annualità d'imposta a partire dal 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/06/2021 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale assunta in data odierna;

**VISTA** la deliberazione di Assemblea del Consiglio di Bacino Verona Sud n. 7 del 16/05/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 19/05/2022 al n. 7594, il Consiglio di Bacino Verona Sud ha approvato il Piano Economico Finanziario (Pef) per le annualità 2022-2025, validato in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera n. 363/2021/R/RIF (MTR-2);

**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione n. 18 del 31/05/2022 avente come oggetto "Presa d'atto del Piano Economico Finanziario Rifiuti pluriennale 2022-2025 ai sensi della delibera ARERA 363/2021/R/rif";

**PRESO ATTO** che l'ammontare del PEF 2023, approvato dal Consiglio di Bacino Verona Sud con delibera n. 7 del 16/05/2022, per il Comune di Arcole riporta un totale delle componenti di costo da coprire con le entrate tariffarie pari a € **660.590,00**;

### CONSIDERATO che:

- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo

anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- il successivo comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

**VISTO** l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo il quale "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei Regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione";

**VISTO** il D.L. "Milleproroghe", convertito in L. n. 15/2022, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

**VISTI:**

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

**PRESO ATTO** dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come

sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, allegati alla presente deliberazione;

**CON VOTI** favorevoli n. 8 (Ceretta, Negro, Godi, Longo, Dal Zovo, Boseggia, Bertozzi, Pellegrini), contrari nessuno e astenuti n. 3 (Zampicinini, Attrezzi, Perini), espressi per alzata di mano dai n. 11 presenti e votanti:

### **DELIBERA**

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di **APPROVARE** le tariffe TARI per l'anno di imposta 2023 come da prospetto allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante, formale e sostanziale;
- 3) Di **DARE ATTO** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 e che lo stesso non transita dal bilancio dell'ente;
- 4) Di **DETERMINARE**, la scadenza delle rate TARI per l'anno 2023 come segue:
  - Prima rata 30 luglio
  - Seconda rata 17 ottobre;
- 5) Di **PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- 6) DI **DICHIARARE** con voti favorevoli n. 8 (Ceretta, Negro, Godi, Longo, Dal Zovo, Boseggia, Bertozzi, Pellegrini), contrari nessuno e astenuti n. 3 (Zampicinini, Attrezzi, Perini), espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023</b>
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**Il SINDACO**  
**Ceretta Alessandro**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**Il Il Segretario comunale**  
**SAMBUGARO UMBERTO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.